



Chiarimento applicativo IVASS sul trattamento dei crediti d'imposta

IVASS ha pubblicato, lo scorso 24 marzo, il [Chiarimento applicativo](#) concernente il trattamento dei crediti d'imposta connessi con i decreti legge n. 18/2020 (c.d. "Cura Italia") e n. 34/2020 (c.d. "Rilancio"). Il Chiarimento fornisce indicazioni sul trattamento dei suddetti crediti ai fini dell'iscrizione tra gli attivi a copertura delle riserve tecniche, dell'inserimento tra gli attivi di riferimento per il calcolo del rendimento delle gestioni separate e sul trattamento contabile nel bilancio di esercizio. IVASS, nello specifico, chiarisce che:

- è possibile la loro iscrizione tra gli attivi a copertura delle riserve tecniche qualora il portafoglio di investimenti, nel suo complesso, rispetti i criteri di sicurezza, qualità, liquidità e redditività e sia coerente con il profilo di rischio e la durata delle passività dell'impresa di assicurazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del Regolamento IVASS n. 24/2016;
- se ammissibili alla copertura delle riserve tecniche e se idonei a generare una remunerazione, possono essere inseriti tra gli attivi di riferimento per il calcolo del rendimento delle gestioni separate, come disposto dall'articolo 9 del Regolamento ISVAP n. 38/2011;
- per quanto concerne il trattamento contabile, le imprese di assicurazione che non adottano i principi contabili internazionali ai fini della redazione del bilancio di esercizio, devono iscrivere i crediti di imposta nella voce E.III dell'Attivo "Altri Crediti" e i relativi proventi e oneri rispettivamente nelle voci del conto economico III.7 "Altri proventi" e III.8 "Altri oneri". Con riferimento ai proventi IVASS chiarisce che sono ripartiti in base al tasso di interesse effettivo calcolato al momento della rilevazione iniziale del credito d'imposta secondo quanto previsto dall'OIC 15 (costo ammortizzato); analogo trattamento è previsto ai fini della determinazione del tasso medio di rendimento delle gestioni separate.

Infine, l'Autorità di Vigilanza conclude precisando che le imprese devono definire adeguate politiche e processi di governo e gestione del rischio in modo da garantire che i plafond di acquisto dei crediti di imposta siano determinati in funzione della capienza attuale e prospettica della posizione debitoria dell'impresa nei confronti dell'Erario, al fine di evitare così l'acquisto di un ammontare di crediti non congruo rispetto ai debiti utilizzabili per la compensazione. Per ulteriori dettagli si rimanda al documento nella sua completezza.

Documento interpretativo OIC n. 8 sulla continuità aziendale

In data 11 marzo, l'Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato il [documento interpretativo n. 8](#) "Legge 17 luglio 2020, n.77 'Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio' (continuità aziendale)". Tale documento, nello specifico, analizza la norma introdotta dal comma 2 dell'articolo 38-quater della Legge 17 luglio 2020 n. 77, di conversione del Decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 che stabilisce, a determinate condizioni, di derogare dalle disposizioni relative alla prospettiva della continuità aziendale nella redazione dei bilanci. La facoltà di deroga alla norma sulla continuità aziendale si applica alle sole società che utilizzano i principi contabili nazionali. Come già specificato nel documento interpretativo n. 6 del 2020, anche con il presente documento non si modifica il quadro normativo relativo alle informazioni dovute nella Nota Integrativa e nella Relazione sulla gestione.